

11584-18



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

CU

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

LICENZIAMENTI
DIMISSIONI
PUBBLICO
IMPIEGO
Motivazione
semplificata

Ud. 22/02/2018 - CC

R.G.N. 28426/2016

Rep.
Rom 4584

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28426-2016 proposto da:

PE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO n.1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILII, rappresentato e difeso dagli avvocati ARTURO STRULLATO, CARLO PAGANI;

01

- *ricorrente* -

contro

VF & C. S.R.L. P.I. **X**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA n.67, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CENNA;

- *controricorrente* -

2114
18

avverso la sentenza n. 338/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

rilevato che:

1. **EP** veniva licenziato dalla datrice di lavoro **VF** & c. Srl con comunicazione del 17 marzo 2014 per avere, in data 11 dicembre 2013, mentre era alla guida del camion aziendale, tamponato un altro camion che procedeva nello stesso senso, per colpa esclusiva consistente nel non avere rispettato la distanza di sicurezza, procurando seri danni al proprio mezzo;

2. all'esito della fase sommaria del giudizio di impugnativa del licenziamento proposto dal **P**, il Tribunale di Mantova con ordinanza del 10 febbraio 2015 accoglieva parzialmente il ricorso, accertando l'illegittimità del licenziamento che riteneva non proporzionato ai fatti contestati perché, da un lato, il C.C.N.L. puniva con sanzione conservativa la condotta contestata (di incuria nella gestione del camion aziendale), ammettendo l'applicazione della sanzione espulsiva soltanto nel caso di recidiva; dall'altro lato, riteneva non configurabile nella specie la recidiva, attesa la genericità della sua contestazione. Annullava quindi il licenziamento e applicava la tutela di cui al IV comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. La sentenza resa all'esito dell'opposizione confermava l'ordinanza.

3. La Corte d'appello di Brescia accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla **VF** & c. s.r.l. e, escluso che la condotta addebitata ~~non~~ potesse ricondursi a quella dell'incuria fonte di danno tipizzata dall'articolo 32 lettera b) B n. 3 del C.C.N.L., riteneva invece sussistente la giusta causa di recesso, in quanto il **P** aveva tenuto una condotta di guida imprudente e negligente, violando le norme del

codice della strada e provocando il sinistro in cui era rimasto coinvolto il mezzo aziendale, con un danno di circa € 7000, e un altro veicolo, di proprietà di terzi, per responsabilità esclusiva, non essendo egli nuovo a condotte di questo tipo, posto che già in due precedenti occasioni alla guida del mezzo aziendale si era reso responsabile di altri incidenti. Il licenziamento rappresentava quindi nel caso ad avviso della Corte una sanzione del tutto proporzionata alla gravità dell'addebito, attesa la negatività del giudizio prognostico sulla correttezza del futuro adempimento. Riteneva però che la contestazione disciplinare fosse tardiva in quanto tra la data di commissione del fatto (11 dicembre 2013) e quella della contestazione (24 febbraio 2014) intercorrevano 70 giorni; anche il tempo intercorso tra la comunicazione dell'assicurazione 3 febbraio 2014 era decorso un tempo superiore a quello di 20 gg. previsto dall'art. 32 del C.C.N.L.. Dichiarava quindi risolto il rapporto di lavoro e, in applicazione del VI comma dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 come novellato, condannava la **V** s.r.l. a corrispondere al **P** un'indennità risarcitoria onnicomprensiva quantificata in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria; condannava la società al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà, tenuto conto che il **P** era risultato parzialmente vittorioso (con riferimento alla domanda subordinata), con compensazione dell'ulteriore metà.

4. Per la cassazione della sentenza, **EP** ha proposto ricorso, cui la **VF** & c. s.r.l. ha resistito con controricorso;

5. il **P** ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;

6. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Cf

Considerato che:

1. a fondamento del ricorso, il **P** deduce, come primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 32 del C.C.N.L. logistica, trasporto merci spedizione, 2118 e 2119 c.c. e 1 della legge n. 604 del 1966, là dove la Corte d'appello di Brescia ha ritenuto che il concetto di incuria di cui all'articolo 32 del C.C.N.L. sia differente da quelli di negligenza e imprudenza e che quindi la condotta contestata non rientri tra quelle punite con sanzione conservativa dal contratto collettivo;

2. come secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2118 c.c., 1 della l. n. 604 del 1966, 7 della legge n. 300 del 1970, là dove la Corte d'appello di Brescia ha ritenuto che la sanzione espulsiva sia proporzionata al fatto contestato e reputato che, ai fini dell'applicazione della sanzione nei confronti del dipendente, si possa tener conto della recidiva, anche ove non contestata ;

3. come terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha posto a carico di **V** s.r.l. la metà delle spese di tutti i gradi di giudizio e compensato la rimanente metà.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

L'articolo 28 del C.C.N.L. trasporto, ritualmente riprodotto nel ricorso, recante «responsabilità dell'autista e del personale di scorta» prevede che «l'autista è responsabile del veicolo affidatogli e... di tutto il materiale, delle merci dei documenti che riceve in consegna, rispondendo di eventuali smarrimenti e danni che siano ad esso imputabili, esclusi i casi fortuiti di forza maggiore. È a carico del datore di lavoro l'onere di provare: la gravità della responsabilità del lavoratore; l'ammontare definitivo dei danni subiti all'imputabili. Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle

Cf

norme sulla sicurezza della circolazione». L'art. 32 prevede poi che possa essere irrogata la sospensione dal servizio dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni a carico del lavoratore che «...arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati».

Ciò posto, la Corte territoriale correttamente ha ritenuto che la condotta di arrecare danno per incuria al veicolo ivi descritta sia diversa e meno grave rispetto a quella di provocare un sinistro stradale che coinvolge anche un altro mezzo per una condotta di guida imprudente e negligente, violando le norme del codice della strada, in quanto l'incuria, intesa come trascuratezza o negligenza, è cosa diversa e meno grave dalla violazione, anche colposa, delle norme sulla circolazione stradale, che difatti sono richiamate dall'art. 28 ma non dal successivo art.32 che prevede la sanzione conservativa.

5. Neppure il secondo motivo è fondato.

La Corte ha ritenuto che la particolare gravità del fatto, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, comportasse una prognosi negativa circa la correttezza del futuro adempimento da parte dell'autista, anche considerato che il **P** aveva provocato in precedenza altri sinistri stradali, sempre a causa di condotte di guida negligenti ed imprudenti.

La valutazione che ha compiuto è stata quindi coerente con i principi che costituiscono stabile approdo di questa Corte, secondo i quali per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto

cf

dalle specifiche mansioni del dipendente, al documento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (cfr., per tutte, Cass. n. 1595/2016, 25608/2014 e 7394/2000).

6. Inoltre, la recidiva non è stata valutata come elemento costitutivo della mancanza addebitata (nel qual caso sarebbe stata necessaria la contestazione, v. Cass. n. 23924 del 25/11/2010), ma, correttamente, quale elemento di valutazione della consistenza soggettiva del fatto addebitato (Cass. n. 10441 del 25/11/1996) e quindi, nel caso, della rimproverabilità della condotta sotto il profilo della gravità della colpa.

7. Infondato è infine il terzo motivo: la Corte territoriale ha motivato la compensazione parziale delle spese di lite sulla base della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, applicando il principio più volte affermato (v. Cass. n. 16270 del 30/06/2017), cui occorre dare continuità, secondo il quale il giudizio di soccombenza reciproca, il quale è legittimamente espresso anche nel caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico o in più capi, va operato alla stregua dell'esito complessivo della lite, non del numero dei motivi accolti in sede di gravame. Conseguentemente, anche il parziale accoglimento dell'appello, il quale a sua volta abbia determinato un accoglimento quantitativamente ridotto della domanda, legittima la pronuncia di compensazione.

8. Per tali motivi il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Cef

9. Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

10. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.2.2018

Adriana Doronzo, *Presidente*

Adriana Doronzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 14 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia